

AFFILIAZIONE E ADOZIONE

Si pone un quesito in tema di affiliazione. Si chiede, in particolare, se sussistano diritti ereditari tra affiliante e affiliato scaturenti da una affiliazione non convertita in adozione ai sensi dell'art. 79 della legge 184/1983. In caso di risposta negativa, si chiede inoltre se sia ancora possibile esercitare l'opzione di cui al citato art. 79 ovvero occorra provvedere ad una adozione di persone maggiori di età, ai sensi degli artt. 291 ss. c.c.

Ripercorrendo la disciplina della affiliazione prevista originariamente dal codice civile, può osservarsi che in esso era previsto che in ipotesi di abbandono morale e materiale del minore (art. 403 c.c. "vecchia" versione), questi venisse collocato in un istituto di protezione per ordine dell'autorità. Da qui poteva essere dato in affidamento a persona di fiducia (art. 404), la quale dopo tre anni poteva fare richiesta al G.T. del luogo di sua residenza, di affidarsi il minore (art. 404).

Ai sensi dell'art. 408 c.c. ("vecchia" versione), il provvedimento che accoglieva l'istanza di affiliazione, poteva altresì attribuire il cognome dell'affiliante, qualora questi ne avesse fatto richiesta, all'affiliato.

Ai sensi dell'art. 409 c.c. ("vecchia" versione), l'affiliazione attribuiva all'affiliante i poteri inerenti alla patria potestà, nonché i doveri di mantenere, educare, istruire il minore.

Nei successivi artt. 410 e 411 c.c. ("vecchia" versione) venivano indicati i casi di revoca ed estinzione dell'affiliazione e per quanto qui interessa, all'art. 411, comma 1, c.c., l'affiliazione si estingueva qualora il genitore, che era decaduto o impedito dall'esercizio della patria potestà e che quindi aveva dato luogo con la sua condotta all'attivazione della procedura di tutela del figlio minore da parte dei servizi sociali, veniva reintegrato nell'esercizio della potestà.

Nel codice non venivano previsti ulteriori effetti conseguenti all'affiliazione. In particolare, la dottrina escludeva che mediante la stessa sorgessero diritti successori in capo all'affiliato ⁽¹⁾ (così come si escludeva anche la sussistenza dell'obbligo alimentare). In considerazione del particolare vincolo che legava affiliante e affiliato, e della possibilità che quest'ultimo potesse aver concorso alla formazione del patrimonio del primo, era unicamente prevista una riduzione dell'imposta di successione per il caso in cui l'affiliante avesse disposto per testamento in favore dell'affiliato (art. 9 L. 19 gennaio 1942, n. 23 e art. 1, comma 2, d. l. lgt. 8 marzo 1945, n. 90).

Come noto, la disciplina della affiliazione è stata abrogata per effetto dell'art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale abrogazione non si estende tuttavia alle affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della legge di riforma della adozione ⁽²⁾, come confermato dal secondo inciso dello stesso art. 77, il quale ritiene ancora applicabili i divieti matrimoniali.

Nel caso in esame, dunque, essendo l'affiliazione intervenuta prima della riforma, essa mantiene la sua efficacia, nonostante l'intervenuta abrogazione. Ovviamente, alla luce della disciplina che caratterizzava l'istituto, è da escludere la spettanza di diritti successori in capo all'affiliato.

Ciò detto, resta da esaminare il secondo problema relativo alla conversione in adozione.

L'art. 79 della legge 184/1983, regolando i rapporti transitori, ha previsto la possibilità di chiedere al Tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Vengono quindi disciplinate analiticamente le condizioni necessarie perché possa verificarsi tale estensione.

Occorre segnalare, al riguardo, che – coerentemente alla sua natura transitoria – il citato art. 79 ammetteva tale conversione solo con riferimento alle domande inoltrate entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di riforma ⁽³⁾ (e dunque fino al 1º giugno 1986). La brevità del termine è stata giustificata in dottrina ⁽⁴⁾ in relazione all'intento del legislatore di evitare abusi, ed in particolare l'elusione dei principi della nuova disciplina sulla adozione.

Alla luce di quanto detto sembra da escludere, dunque, che sia oggi possibile l'esercizio di tale facoltà di conversione, considerando anche che il termine triennale non risulta essere stato in qualche modo ripreso dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (che ha modificato la legge 184/1983). Al fine di attribuire alla affiliata i diritti successori rispetto all'affiliante sembra pertanto necessario ricorrere all'istituto dell'adozione di persone maggiori di età di cui agli artt. 291 ss. c.c.

Marco Bellinvia

1) Cfr. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, p. 468; DELL'ORO, *Dell'emancipazione dei minori affidati alla pubblica o privata assistenza e dell'affiliazione*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1972, p. 286.

2) ASTONE, *Art. 77*, in *Comm. al dir. it. della fam.*, a cura di CIAN-OPPO-TRABUCCHI, VI, 2, Padova, 1993, p. 556; BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 468.

3) Cfr. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 468, nt. 19.

4) FEDERICO, *Art. 79*, in *Comm. al dir. it. della fam.*, a cura di CIAN-OPPO-TRABUCCHI, cit., p. 559.